



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 429 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE N.2447 DEL 17.08.2012 CON CONTESTUALE CAMBIO DELLA TITOLARITÀ RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO COMMERCIALE DENOMINATO “MALCANTON” IN COMUNE DI GRUARO (VE).**

Il dirigente

### VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

### VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;

- ii. il D.lgs del 16 giugno 2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
  - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
  - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. la D.G.R.V. del 31 gennaio 2017 n. 94 " Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA";
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vi. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- viii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- ix. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

#### **PREMESSO CHE**

- i. con determina protocollo n. 2447 del 17.08.2012 è stato rilasciato alla società Sportarredo S.p.A il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale favorevole di cui all'art. 26 del D.lgs 152/06 e s.m.i relativo alla realizzazione di un complesso commerciale denominato "Malcanton" in comune di Gruaro;
- ii. La validità del succitato provvedimento n. 2447/2012 è fissata, al punto 5, in anni 5 salvo richiesta di proroga motivata da parte dell'interessato, così come previsto dall'art. 26 c.6 del D.lgs 152/06 e s.m.i. vigente al momento del rilascio del provvedimento di VIA;
- iii. Il D.lgs 16 giugno 2017, n. 104 ha modificato la parte II del decreto legislativo n. 152/06 confermando all'art. 25 c.5 l'efficacia temporale del provvedimento di VIA in 5 anni salvo richiesta di proroga motivata;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 64760 del 02.08.2017 con cui la società Numeria Sgr S.p.A., con sede legale a Treviso, viale Monte Grappa 45, chiede la proroga di ulteriori tre anni della validità del giudizio di compatibilità ambientale protocollo n. 2447 del 17.08.2012 in merito al progetto per la realizzazione del centro commerciale " Malcanton" in Comune di Gruaro (VE), con contestuale cambio di titolarità a proprio favore del provvedimento n. 2447/2012;

#### **CONSTATATO** che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata all'art. 22 lett. b) della L.R n. 50/2012 e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 16.08.2017 la documentazione tecnica e la relazione di aggiornamento del SIA trasmesse per via telematica dalla società Numeria Sgr S.p.A.

#### **DATO ATTO** che:

- i. con riferimento alla variazione di titolarità, è stato allegato all'istanza l'atto di compravendita dei terreni tra Sportarredo S.p.A e Numeria S.g.r. S.p.A.;
- ii. con nota prot. n. 85064 del 09.10.2017 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 102895 del 05.12.2017
- iii. non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici o privati;
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v. il Comitato VIA nella seduta del 22.01.2018 ha espresso parere favorevole alla proroga della validità del provvedimento del giudizio di valutazione d'impatto ambientale n. 2447 del 17.08.2012 di ulteriori anni 3 acquisito agli atti con protocollo n. 7876 del 02.02.2018
- vi. con numero di serie 1161295862565 del 22.11.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la Legge n. 147/2013;

**RITENUTO** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

### **DETERMINA**

1. Di **trasferire** la titolarità del provvedimento del giudizio di valutazione d'impatto ambientale protocollo n. 2447 del 17.08.2012 rilasciato alla società Sportarredo S.p.A, a seguito di compravendita, alla società NUMERIA S.G.R. S.p.A., Società di Gestione del Risparmio- con sede a Treviso, viale Monte Grappa 45, CF 03900990262.
2. Di **prorogare** la validità del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale n. 2447 del 17.08.2012 di ulteriori anni 3 alla società "NUMERIA S.G.R. S.p.A." le cui prescrizioni sono confermate ed integrate con le ulteriori seguenti:
  - a) Entro un anno dall'attivazione della struttura commerciale sia organizzato il monitoraggio sulla viabilità mediante l'esecuzione di indagini di rilievo dei flussi veicolari da svolgere nel fine settimana intermedio del mese di Luglio e nel mese di Novembre, al fine di confermare i risultati predittivi dello studio viabilistico redatto e di conoscere il flusso veicolare anche durante periodi temporali usualmente significativi. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV **entro 60 giorni** dalla sua effettuazione. Nel caso in cui si dovessero riscontrare situazioni di criticità si dovranno sottoporre preliminarmente alla Città Metropolitana e all'Amministrazione Comunale adeguate opere di mitigazione. In seguito al fine di verificare l'adeguatezza delle opere mitigative poste in essere dovrà essere ripetuta la campagna di monitoraggio viabilistico, i cui esiti devono essere inviati alla C.M.Ve..
  - b) Al fine di confermare i risultati predittivi dello studio acustico svolto, entro un anno dall'attivazione della struttura commerciale, sia effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità in corrispondenza degli stessi punti di riferimento individuati per la valutazione preliminare acustica. I risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV **entro 60 giorni** dalla sua effettuazione. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, comunicando a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV le misure da adottare. Per la verifica dell'adeguatezza delle opere mitigazioni poste in essere dovrà essere eseguita la ripetizione della campagna di monitoraggio.
  - c) Al fine di confermare i risultati delle simulazioni modellistiche ed il rispetto degli Standard di Qualità dell'Aria sia svolta, entro un anno dall'attivazione della struttura commerciale, un'adeguata campagna di monitoraggio della qualità dell'aria. Le modalità e la durata della campagna di monitoraggio dovranno essere concordate con ARPAV. Gli esiti della campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV **entro 60 giorni** dalla sua effettuazione. In caso di superamento dei limiti normativi di SQA dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto, comunicando preliminarmente a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV, le misure mitigative da adottare. Per la verifica dell'adeguatezza delle opere mitigatrici poste in essere dovrà essere eseguita la ripetizione della campagna di monitoraggio.
  - d) Venga comunicata alla Città metropolitana di Venezia preventivamente la data di attivazione della struttura commerciale.

3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 10.01.2018 non risulta rispettato. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della città metropolitana del presente provvedimento.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Numeria Sgr S.p.A. e trasmesso al Comune di Gruaro, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:  
[http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via\\_concluse.html](http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_concluse.html)

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente